



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Conte ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1744/2017** promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. TGNRRT49A04H449X), con il patrocinio dell'avv. MARCO MASETTI, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 36 - GROSSETO presso il difensore

APPELLANTE

contro

**[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. SUSANNA CRUCIANI, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Affari Legali del Comune

APPELLATO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note finali.

OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 709/16 DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, in tema di opposizione avverso verbale di contestazione d'illecito amministrativo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. I fatti di causa e le domande proposte.**

Con atto di citazione in appello, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 709/16 emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, con cui era stata respinta la sua opposizione avverso il verbale n. 564752/2014, che gli contestava di avere, quale proprietario del veicolo, lasciato la Peugeot tg. **[REDACTED]** in sosta sulla pubblica via senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile, il 15.1.2014; in particolare, essendo la sua opposizione fondata sul fatto che, in realtà, egli non avesse mai acquisito la proprietà del mezzo, perché dopo averlo ricevuto dalla **[REDACTED]** Auto, ma prima che fosse formalizzato l'acquisto, aveva scoperto che la macchina non era regolare, tanto che la Motorizzazione aveva ritirato la carta di circolazione, ha lamentato che nonostante

pagina 2 di 4



avesse proposto opposizione di terzo alla sentenza del giudice di pace 131/14, con cui era stato ritenuto, nonostante la sua estraneità al giudizio, che egli fosse il proprietario del mezzo, e iscritto il suo nominativo al PRA, e fosse risultato vittorioso con sentenza del Giudice di Pace 598/16, annotata sul pubblico registro, il giudice di prime cure lo avesse comunque ritenuto responsabile quale conducente e possessore del mezzo.

A sostegno del suo appello, ha ribadito di non essere né proprietario né possessore del mezzo, che aveva intimato al venditore di recuperare, e che neppure volendo avrebbe potuto rinnovare l'assicurazione (pur non essendovi tenuto) essendo il libretto di circolazione stato ritirato dalla Motorizzazione.

Il Comune s'è costituito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

## **2. La fondatezza dell'appello.**

L'appello è fondato.

Intanto, poiché il verbale opposto contestava al [REDACTED] di aver lasciato quale proprietario l'auto sulla pubblica via il Giudice di Pace, una volta acclarato con sentenza 598/16 che egli tale non era, avrebbe dovuto annullare *tout court* il verbale - non essendo in suo potere verificare se l'illecito sussistesse sotto profili diversi da quelli contestati, ma solo la correttezza della contestazione. Tale profilo, che sarebbe stato assorbente, non può tuttavia trovare ingresso in mancanza di specifico motivo d'impugnazione sul punto.

Comunque, la sentenza è errata anche perché non v'è alcuna prova che al momento della contestazione il [REDACTED] fosse possessore e/o detentore del mezzo, avendo anzi il medesimo fin dal 17.1.2013, quando ancora l'auto era assicurata, sollecitato la [REDACTED] Auto al materiale recupero dalla strada, ribadendo che non intendeva procedere all'acquisto.

Egli è stato, dunque, diligente, non potendosi certo pretendere che la ricoverasse a sue spese in un magazzino; quando ha guidato e parcheggiato la vettura, del resto, essa era assicurata; nessuna colpa è in definitiva ravvisabile in capo al medesimo e pertanto la sanzione è illegittima sia per l'insussistenza della qualifica di proprietario e/o possessore in capo al [REDACTED], sia per la mancanza dell'elemento soggettivo.

Il verbale di contestazione n. 564752/2014 del 19.5.2014 e quello n. 29/14 di sequestro amministrativo nei confronti del [REDACTED] debbono quindi essere annullati.

Deve altresì essere disposta, di conseguenza, la restituzione della somma di euro 854,50, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado (non avendo il Comune costituito contestato l'avvenuto pagamento).

## **3. Le spese di lite.**

Le spese di lite per questo grado debbono seguire la soccombenza, ed essere liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed al mancato espletamento di attività istruttoria.

Per il primo grado, esse debbono essere compensate, stante la situazione iniziale di apparente intestazione del mezzo al [REDACTED] ed il contegno dell'amministrazione, che riconosciuta



l'incolpevolezza dell'opponente aveva chiesto solo la compensazione delle spese (a differenza che nel presente grado, in cui ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata).

**P.Q.M.**

**Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica e in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 564752/2014 del 19.5.2014 ed il sequestro amministrativo in danno del [REDACTED] condannando il Comune a restituire all'appellante la somma di euro 854,50; compensa le spese del primo grado e condanna il Comune a corrispondere al Tognazzi le spese dell'appello, che liquida nella somma di euro 500,00, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.**

**La presente sentenza è parte integrante del verbale d'udienza 2.10.2019.**

**Il giudice  
Giulia Conte**

